



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Assessore

*Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione delle attività culturali,
musei, biblioteche, grandi eventi, spettacolo, turismo, emigrazione, caccia e pesca*

Regione Marche – Giunta Regionale
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

0075633 | 19/01/2018
R_MARCHE | GRM | ASSVBC | P

Egregio Onorevole

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Dott. Gian Luca Galletti

Scrivo nella mia qualità di Assessore regionale alla Pesca sportiva e presidente della Commissione Tecnico Consultiva Regionale per la gestione delle acque interne, per far presente ciò che avviene nella Regione Marche. In una Regione, tra l'altro, martoriata dal sisma, che non intendo utilizzare in maniera pretestuosa, ma solo per rappresentare che la maggior parte dei corsi idrici hanno il loro percorso proprio nelle località maggiormente colpite e il rivivere certe tradizioni, passioni, momenti è anche un modo per riportare "l'abitante", verso determinati luoghi al fine di stemperare stati d'animo, ricordi ... che Lei, per aver più volte visitato e vissuto il territorio regionale, ha toccato da vicino.

Mi rendo conto perfettamente del quadro normativo internazionale e nazionale teso alla tutela delle specie autoctone che, per opportunità le allego alla presente, proprio per farle rilevare che il mio impegno amministrativo può veramente poco, seppur la direttiva quadro comunitaria lascia degli spiragli circa l'opportunità di utilizzare specie alloctone, ma la normativa nazionale ne preclude l'utilizzo.

Aggiungo che ho chiarito che le semine vanno effettuate tenendo conto della salvaguardia delle popolazioni ittiche autoctone che rientrano nel nostro progetto Life trota, di cui sto chiedendo i risultati ai promotori, evitando di utilizzare la trota Fario in tali tratti ed in quelli contigui (o scientificamente interessanti) per prevenire ed evitare fenomeni di ibridazione in accordo con gli Enti di Ricerca Scientifica che coordinano tale progetto internazionale.

Inoltre ho ribadito l'utilizzo di materiale ittico triploide certificato "sterile" nei tratti fluviali a valle e qualitativamente inferiore per classe di qualità biologica, ove le popolazioni salmonicole risultano già NON autoctone o fortemente ibridate e ove sussistono opere di sbarramento idraulico ancora prive di passaggi per pesci che ne permettano un eventuale spostamento verso monte, ossia verso zone ove possono essere presenti popolazioni ittiche di particolare purezza genetica.

Ad abundantiam mi sono impegnato a lavorare su un incremento degli impianti ittici di produzione di materiale autoctono a sostegno delle popolazioni naturali e per la produzione di materiale certificato idoneo alla ricolonizzazione degli altri ambienti attualmente non idonei.

Tutto questo, ha prodotto nella Regione Marche una posizione molto rigida di alcuni esponenti del WWF, anche presenti all'interno della Consulta, con formale diffida ad agire e situazioni analoghe da parte di alcuni ittiologi.

La situazione, applicata al settore della pesca sportiva dilettantistica, non può che provocare :

- *Impossibilità di eseguire le gare di pesca sportiva con relativo blocco dell'intera attività agonistica che annovera competizioni di tipo nazionale ed internazionale;*
- *Mancato sostegno all'economia commerciale legata all'indotto alieutico con conseguente indebolimento del settore merceologico legato alla vendita di attrezzature da pesca sportiva e di produzione di fauna ittica da ripopolamento (settore zootecnico).*
- *Mancata fruizione turistica delle zone montane, gran parte delle quali ricadenti nel cratere sismico del recente terremoto.*
- *Rischio alimentazione di fenomeni di bracconaggio nelle acque di maggior pregio..*

Chiedo, pertanto, un incontro urgente con la S.V. , o un impegno diretto atto a risolvere la situazione, che consenta alla mia Regione, ed a tutto il territorio nazionale di poter dare risposte ad mondo della pesca dilettantistica che mi pregio di rappresentare.

Certo del suo interessamento le porgo distinti saluti.

Moreno Pietroni

quadro normativo di riferimento

1997: DPR 357/97 che recepiva la direttiva Habitat 92/43 CEE: Entrando nel merito dell'introduzione di specie l'articolo 12 comma 3 del citato DPR recitava così:

L'introduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali, ne' alla fauna, ne' alla flora selvatiche locali..

Dunque seguendo determinate procedure era possibile introdurre specie alloctone, anche in zone ricadenti nella direttiva Habitat.

- 2003: Apertura di una procedura di infrazione della UE nei confronti dell'Italia sulla individuazione delle zone che avrebbero dovuto essere sottoposte alla Direttiva Habitat. Viene emanato il DPR 120/03 che modifica il decreto DPR 357, in particolare ne modifica l'articolo 12 comma 3 (anche se non oggetto della procedura d'infrazione) nel seguente:

“Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.”

- 2008: la Regione Veneto con deliberazione N. 438 del 4 marzo 2008 afferma che:

...le specie ittiche carpa (*Cyprinus carpio*), pesce gatto (*Ictalurus melas*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e lavarello (*Coregonus lavaretus*) debbono essere considerate “specie para-autoctone” in quanto da parecchi decenni utilizzate in ambito regionale sia ai fini di pesca sportiva (carpa, pesce gatto, lavarello e trota iridea) ed anche ai fini di pesca professionale in ambito lacustre (lavarello). Al contempo consentendo i piani di immissione previsti dalle provincie.

- 2009: la Corte Costituzionale con la Sentenza n° 30 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dei punti 1, 2 e 3 della deliberazione della Giunta della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438, dichiara che non spettava alla Regione Veneto stabilire che le specie ittiche carpa (*Cyprinus carpio*), pesce gatto (*Ictalurus melas*), trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e lavarello (*Coregonus lavaretus*) devono essere considerate “specie para-autoctone”;

annulla, di conseguenza, la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto 4 marzo 2008, n. 438.

Anche se la vertenza era sul conflitto di attribuzione di competenze, la Corte Costituzionale, nelle sue argomentazioni ha ribadito che l'art. 12 - al comma 3 vieta espressamente la reintroduzione, l'introduzione ed il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

- 2012: la Corte Costituzionale con la sentenza 288 ha cassato la Regione Marche che nella legge regionale n. 28 del 2011 modificava la legge regionale sulla pesca n. 11 del 2003 "Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora» – aggiunge la frase «e della trota iridea.", citando proprio la sentenza n° 30/2009 contro al Regione Veneto.

- 2015: Viene approvata la legge n.18 del 22 maggio 2015 " Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che modifica il codice penale e che, all'articolo 1, comma1, riporta:

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. (omissis)

A seguito dell'introduzione di tale Legge, la Regione Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato l'intento di procedere come di seguito descritto: divieto assoluto di semina di fario (perché si ibridano con la trota marmorata) mentre concedeva: "L'immissione degli esemplari alloctoni è ammessa nei corpi idrici artificiali la cui eventuale connessione con corsi d'acqua naturali non consenta l'emigrazione dei pesci immessi.". (Art.72, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2016).

- 2016: Il Consiglio dei Ministri emette una nota (cfr. Comunicato stampa 118 del 31 maggio 2016) in cui si esprime contro la proposta della Regione Friuli Venezia Giulia, citando gli ormai noti articoli del DPR 537/97 e s.m. e i., la sentenza della Corte Costituzionale 30/2009, l'articolo 117 della Costituzione e anche la sentenza della Corte Costituzionale n° 151/2011 avversa alla provincia autonoma di Bolzano sul conflitto di attribuzione di competenze in materia ambientale.

A seguito di questa nota la Regione FVG blocca le semine di pesca per manifestazioni agonistiche.

In seguito su pressione degli agonisti decide di ricorrere alla Corte Costituzionale ritenendo il ricorso del Governo inammissibile e infondato; il 20 luglio 2016 autorizza nuovamente la semina dei salmonidi a fini agonistici in attesa di pronunciamento.

- 2017: Con sentenza n. 98 la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2016.